



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

**REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI
BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 2 del 17 gennaio 2023

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART. 2 - PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI**
- ART. 3 - VALUTAZIONE**
- ART. 4 - PROVENIENZA DEI BENI**
- ART. 5 - PROCEDURE DI VENDITA**
- ART. 6 - ASTA PUBBLICA**
- ART. 7 - BANDO DI GARA**
- ART. 8 - PUBBLICITA' DEI BANDI**
- ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE**
- ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE**
- ART. 11 - DESTINAZIONE URBANISTICA**
- ART. 12 - OFFERTE**
- ART. 13 - COMMISSIONE DI GARA**
- ART. 14 - VERBALE**
- ART. 15 - ASTA DESERTA**
- ART. 16 - LICITAZIONE PRIVATA**
- ART. 17 - TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA**
- ART. 18 - PERMUTA**
- ART. 19 - CONTRATTO**
- ART. 20 - PREZZO**
- ART. 21 - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE**
- ART. 22 - PRELAZIONE**
- ART. 23 - NORME FINALI E TRANSITORIE**
- ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 15 Maggio 1997, n°127, le modalità per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale del Comune di Campione d'Italia.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, assicura gli opportuni criteri di trasparenza e le adeguate forme di pubblicità, finalizzati ad acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto degli immobili.
3. In considerazione di ciò, il presente Regolamento costituisce *lex specialis* per tutte le procedure riguardanti l'alienazione dei beni immobili del Comune di Campione d'Italia e deve applicarsi con prevalenza su qualsiasi norma prevista da altri Regolamenti Comunali.

ART. 2 - PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI

1. Con apposito atto consiliare, il Comune di Campione d'Italia approva il piano di alienazione del Patrimonio Immobiliare Comunale e/o di diritti reali di godimento che intende attuare, valido sino a nuova deliberazione.
2. Tale deliberazione si intende come atto fondamentale programmatico, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera b), del D.Lgs 267/2000.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Consiglio Comunale può inoltre stabilire in momenti diversi di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel programma delle alienazioni del Patrimonio Immobiliare Comunale.
4. La Giunta Comunale, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, affida, con il piano esecutivo di gestione, l'obiettivo della realizzazione del programma delle alienazioni per quell'anno di riferimento, al Responsabile dell'Area Tecnica nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90.
5. Il programma delle alienazioni potrà subire variazioni durante l'anno di riferimento per fatti imprevedibili o sopravvenuti.
6. L'alienazione dei beni immobili può, altresì, essere prevista nel programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche.

ART. 3 - VALUTAZIONE

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato principalmente in rapporto alla ubicazione, alla consistenza, alla destinazione urbanistica, alla appetibilità commerciale, nonché ogni altro specifico elemento rilevante ai fini estimativi, mediante perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Le stime dei beni già effettuate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validità salvo adeguamenti di valore effettuati dall'Ufficio che le ha redatte.
3. La perizia di stima mantiene, di norma, una validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione.
4. La perizia estimativa deve contenere:
 - una relazione tecnico - descrittiva del bene e del suo stato di conservazione;

- la destinazione dell'immobile;
- i criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato;
- il valore di stima quale base per le successive operazioni di gara. Al prezzo di vendita saranno aggiunte a carico dell'aggiudicatario le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia di stima ecc.).

5. In sede di programmazione annuale, i beni immobili da alienare possono essere valutati secondo quanto risulta dall'inventario dei beni immobili comunali, ovvero, sulla base di una stima di massima effettuata a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, qualora non esista una valutazione già redatta ai sensi del precedente punto 1.

ART. 4 - PROVENIENZA DEI BENI

1. Possono essere alienati soltanto i beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente e che siano nell'effettiva disponibilità dello stesso.

2. Beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili possono essere oggetto dei procedimenti previsti nel presente regolamento, previa approvazione degli specifici provvedimenti di sdemanializzazione o di attestazione della cessazione della destinazione pubblica previa acquisizione dei pareri dei Responsabili delle Aree e comunque di quei servizi ritenuti interessati all'alienazione. I rispettivi pareri potranno essere acquisiti anche mediante convocazione della conferenza di servizi prevista dall'art. 14 della L. 241/1990

3. Per i beni d'interesse storico, artistico e culturale debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.

ART. 5 - PROCEDURE DI VENDITA

1. La scelta del contraente è assicurata con criteri di trasparenza e con adeguate forme di pubblicità di cui al successivo art. 8.

2. Alla alienazione di beni immobili si procede mediante:

- a) Asta Pubblica, col sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando;
- b) Licitazione privata;
- c) Trattativa privata diretta.

ART. 6 - ASTA PUBBLICA

1. E' prevalente il sistema dell'asta pubblica salvo le diverse ipotesi contemplate nel presente Regolamento.

2. Alla gara è data la pubblicità di cui al successivo art. 8.

3. La gara viene effettuata, di norma con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi, poi, con il prezzo a base d'asta indicato nel relativo bando.

4. La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale oppure mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Campione d'Italia entro il termine e con le modalità che saranno fissate dal bando di gara.

5. Per poter partecipare alla gara ogni offerente dovrà depositare, insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre ed in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al 10% del valore posto a base della gara, nonché

dell'avvenuto deposito di un'ulteriore somma per fondo spese, corrispondente al 0,1% del medesimo prezzo base, ovvero una somma minima di Frs. 1.000,00 (mille). I suddetti importi dovranno essere versati presso la Tesoreria del Comune di Campione d'Italia, la quale rilascerà apposita quietanza, o mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Campione d'Italia. La cauzione è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di acquisto per fatto del soggetto aggiudicatario.

6. Per l'osservanza del termine di partecipazione alla gara fa fede l'ora e la data di ricevimento della domanda presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Campione d'Italia, da riportare, a cura del personale dell'Ufficio stesso, sul plico contenente l'offerta. Trascorso tale termine non sarà valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella già presentata.

7. La gara è presieduta dal Responsabile dell'Area competente.

8. L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di gara.

9. L'aggiudicazione è fatta a favore dell'offerta più conveniente per il Comune;

10. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto secondo i termini e le modalità di pagamento previste nel bando di gara.

11. Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale.

12. La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipula del contratto, mentre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate dopo l'aggiudicazione dell'alienazione.

13. La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune qualora il concorrente aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita. Diversamente, avrà carattere di versamento in acconto.

ART. 7 - BANDO DI GARA

1. L'asta pubblica viene indetta con determinazione del Responsabile dell'Area competente, con la quale approva il bando per l'alienazione del bene.

2. In uno stesso bando può essere disposta l'alienazione di più beni immobili. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti.

3. Il bando di gara deve contenere i seguenti requisiti minimi

- descrizione, consistenza, individuazione catastale e destinazione urbanistica dei beni da alienare;
- il metodo di gara;
- il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento;
- l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede per le gare.
- i locali presso cui si effettueranno le gare
- l'Ufficio presso il quale sono visionabili gli atti di gara;
- l'ammontare della cauzione richiesta e la modalità di versamento nonché tutte le spese inerenti e conseguenti alla compravendita (spese di perizia di stima, spese d'asta, contratto, registrazione, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata;
- la possibilità di ammettere offerte per procura, Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidamente obbligate;

- le modalità di espressione o di presentazione dell'offerta;
- le modalità di predisposizione della documentazione per la partecipazione alla gara e di inoltro della domanda;
- l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara;
- l'indicazione che il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- l'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Norme generali – informazioni;

ART. 8 - PUBBLICITA' DEI BANDI

1. I bandi di gara sono pubblicati:
 - a) all'Albo Pretorio online o affissi in numero adeguato in varie zone del Comune quando il valore del bene da alienare è inferiore o pari ad Frs 350'000,00;
 - b) all'Albo Pretorio online e per estratto su uno o più quotidiani a diffusione locale e/o regionale quando il valore del bene da alienare è superiore ad Frs 350'000,00;
 - c) nel sito web istituzionale dell'Ente.
2. Oltre a quanto sopra indicato possono essere utilizzati, a seconda del grado di interesse e/o della rilevanza economica del bene da alienare, anche altre forme di pubblicità quali: edizioni dei bollettini immobiliari, affissioni negli Albi di altri Comuni e/o di altri Enti Pubblici, comunicati ad associazioni di costruttori, ordini professionali, associazioni di categoria (commercianti, artigiani, ecc.) e sindacati.
3. Nel caso in cui il Bando di Gara riguardi due o più beni immobili da alienare, le modalità di pubblicazione di cui al predetto punto 1) fanno riferimento al valore di stima del singolo bene e non al valore complessivo dei beni da alienare.

ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE

1. Il Programma delle gare viene effettuato in base a specifiche indicazioni della Giunta Comunale nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.
2. Nel caso di asta pubblica, questa deve svolgersi non prima del 15° giorno successivo alla pubblicazione del bando di gara.
3. L'offerta deve essere presentata con le modalità previste nel bando ed acquisita all'Ufficio Protocollo del Comune di Campione d'Italia obbligatoriamente, pena l'esclusione, entro i termini stabiliti.
4. Le gare si svolgono presso i locali del Comune specificati nel bando di gara e/o nella lettera d'invito, alla presenza della Commissione di Gara, di cui al successivo art. 13.
5. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni.
6. Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, si procede all'aggiudicazione dell'alienazione con determinazione del Responsabile dell'Area competente, fermo restando che la aggiudicazione è condizionata alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di gara.
7. Se l'incanto non può compiersi e/o concludersi nello stesso giorno in cui è stato indetto, esso sarà aperto e/o completato nel primo giorno seguente non festivo.

ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE

1. Costituiscono causa di esclusione dalle procedure di gara:
 - le offerte per persone da nominare e le offerte presentate da soggetto non abilitato a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme legislative vigenti;
 - le offerte espresse in modo condizionato;
 - le offerte non contenute in busta chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e le offerte non riportanti all'esterno del plico le indicazioni per l'individuazione dell'oggetto della gara;
 - la mancata costituzione della cauzione e il deposito delle spese, ovvero la mancata presentazione del documento comprovante;
 - le offerte non sottoscritte nei modi consentiti dalla normativa vigente;
 - il ritardo della presentazione delle offerte a qualsiasi causa dovuta.

ART. 11 - DESTINAZIONE URBANISTICA

1. L'Ufficio Tecnico comunale mette a disposizione i certificati di destinazione urbanistica degli immobili da alienare entro il più breve termine e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta.

ART. 12 -. OFFERTE

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune di Campione d'Italia consegue all'aggiudicazione definitiva. Non è consentito ad un medesimo soggetto di presentare più offerte per la stessa gara.
2. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
3. L'aumento deve essere proposto con offerta minima rispetto al prezzo previsto a base d'asta, così come indicato nel bando di gara.
4. In caso di offerte di pari importo, si procede a richiedere formalmente ai soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un'offerta migliorativa in busta chiusa.
5. Nel caso in cui uno dei soggetti che hanno presentato offerte eguali non sia presente o nel caso in cui nessuno di essi voglia migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte.

ART. 13 - COMMISSIONE DI GARA

1. La Commissione di gara è composta dal Responsabile dell'Area competente con funzioni di Presidente, dal Segretario Generale o suo delegato e da un componente l'unità organizzativa comunale in veste di verbalizzante. In caso di assenza del Presidente le funzioni del medesimo vengono esercitate da altro funzionario nominato dal Segretario Generale.
2. La Commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i componenti.

ART. 14 - VERBALE

1. Dello svolgimento e dell'esito delle gare è redatto apposito verbale dal verbalizzante della Commissione, sotto la direzione del Presidente.
2. Il verbale deve riportare l'ora, il giorno, il mese, l'anno, il luogo in cui si è dato corso all'effettuazione della gara, il nominativo dei componenti la Commissione, i nominativi dei partecipanti alla gara, le eventuali osservazioni in corso di gara, le offerte proposte, la migliore offerta.
3. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene pertanto, con la stipulazione del successivo contratto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
4. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara.

ART. 15 – ASTA DESERTA

1. Nell'ipotesi in cui il primo esperimento di asta pubblica risulti infruttuoso, la Giunta Comunale ha facoltà di deliberare un nuovo esperimento riducendo il prezzo base fino ad un massimo del 20%, ovvero ad autorizzare l'alienazione del bene rispettivamente mediante una delle seguenti procedure:
 - Asta pubblica
 - Licitazione privata;
2. Nel caso in cui anche il secondo tentativo di alienazione andasse deserto, la Giunta Comunale ha facoltà di deliberare un terzo esperimento con una riduzione massima del 15% sul prezzo base utilizzato con l'ultimo tentativo andato deserto di cui al comma precedente, ovvero ad autorizzare l'alienazione del bene rispettivamente mediante una delle seguenti procedure:
 - Licitazione privata
 - Trattativa privata diretta

ART. 16- LICITAZIONE PRIVATA

Qualora il Comune ricorra a questo procedimento, nei casi di cui all'art. 15, nel bando viene fissato il termine per la ricezione delle domande. Detto termine minimo è fissato in giorni 10 dalla data di pubblicazione. Le domande debbono obbligatoriamente pervenire al protocollo generale nei termini previsti dall'avviso. Il Responsabile dell'Area competente stabilisce con propria determinazione quali soggetti ammettere, ai sensi del presente regolamento e del bando, entro cinque giorni dallo scadere del termine di cui al comma precedente. Entro cinque giorni dall'approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi, vengono inviate le lettere d'invito a presentare offerta. L'offerta deve essere presentata entro dieci giorni dalla data di spedizione ed acquisita al protocollo generale del Comune obbligatoriamente, a pena di esclusione, entro i termini stabiliti dall'avviso.

ART. 17 - TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA

Qualora il Comune ricorra a questo procedimento, la trattativa privata diretta senza gara è ammessa, contrattando con uno o più soggetti nei casi seguenti:

a) nei casi in cui sia stata effettuata l'asta pubblica o la licitazione privata di cui l'art. 15 comma 1, e la stessa sia stata dichiarata deserta, ovvero non siano pervenute offerte o siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide. In questo caso il prezzo base sarà quello indicato dalla Giunta comunale che ha facoltà di procedere ad un terzo esperimento con una riduzione massima del 20% sul prezzo base utilizzato con l'ultimo tentativo andato deserto;

b) l'alienazione è a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico ed Enti privati regolarmente costituiti e dotati di personalità giuridica che non perseguono fine di lucro, al fine di conseguire un interesse generale della collettività, di cui si deve dare adeguata e dettagliata motivazione nella delibera consiliare di vendita;

c) nei casi in cui il bene da alienare sia costituito da aree e/o relitti che non rivestano alcun interesse per l'Ente, e queste siano intercluse e/o raggiungibili attraverso la proprietà di un solo confinante. Qualora siano interessati più soggetti confinanti, si ricorre alla trattativa privata tra i medesimi;

d) nei casi in cui l'interesse all'acquisto del bene sia circoscritto ad un unico proprietario confinante ed il valore del bene non sia superiore a Frs 100'000,00;

e) quando il soggetto, in qualità di proprietario superficario, è interessato all'acquisto del bene o alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà;

f) quando l'alienazione avviene a seguito di un accordo transattivo a definizione di una vertenza giudiziaria ed il bene da alienare sia in rapporto con la vertenza stessa;

g) quando per la natura, la morfologia, l'ubicazione o le dimensioni del bene vi sia un solo soggetto interessato all'acquisto;

h) quando l'Ente può ottenere la proprietà di un bene di terzi o la costituzione di particolari servitù, attraverso la permuta con un bene immobile comunale, senza dover ricorrere alla procedura espropriativa, fermo in ogni caso il disposto di cui al successivo art. 18;

i) qualora il concorrente aggiudicatario dell'asta pubblica o della licitazione privata, di cui ai precedenti artt. 15 e 16 rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita o non provvedesse alle incombenze di sua competenza o non vi provvedesse nei termini stabiliti. In questo caso, la trattativa privata diretta verrà espletata nei confronti dei successivi migliori offerenti partecipanti alle gare succitate.

I beni immobili oggetto di vendita mediante trattativa privata diretta non sono soggetti alle forme di pubblicità di cui al precedente art. 8.

ART. 18 – PERMUTA

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale l'Amministrazione è autorizzata, quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale ovvero di pubblico interesse a permutare a trattativa privata, con enti pubblici e privati, beni immobili patrimoniali disponibili.

2. In siffatta ipotesi, devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta ed in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere

recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.

3. In ogni caso, la permuta dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi nei primi 3 commi dell'art. 3 del presente regolamento.

ART. 19- CONTRATTO

1. La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dalla Legge.

2. Tutte le spese contrattuali ed erariali conseguenti alla stipula del contratto (notarili, di registro, ipotecarie e catastali, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'acquirente; sono, altresì, a carico dell'acquirente le spese di stima dell'immobile di cui all'art. 3 del presente Regolamento. In tal caso egli è tenuto a versare al Comune di Campione d'Italia gli importi dovuti, prima della stipula dell'atto di vendita.

3. Le vendite vengono stipulate, salvo diversa determinazione, a corpo e non a misura.

4. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.

5. Il contratto di compravendita dovrà essere stipulato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione dell'avvenuta aggiudicazione.

ART. 20- PREZZO

1. L'acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della trattativa privata, nonché le spese necessarie al pagamento della compravendita, prima o comunque all'atto della stipula del contratto.

ART. 21 - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere.

ART. 22 - PRELAZIONE

1. L'Ufficio competente accerta prima dell'avvio della procedura di alienazione se il bene può essere oggetto di diritti di prelazione; tale circostanza dovrà risultare nel bando o nell'avviso pubblico e comunque portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata diretta.

2. L'esercizio della prelazione sarà consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta comunque avanzata all'Amministrazione Comunale ed alle medesime condizioni, nel termine perentorio di 60 (sessanta)giorni dalla comunicazione, da parte del Responsabile d'Area competente, della proposta contrattuale nei termini sopraindicati e contenente ogni informazione utile per l'interessato.

3. Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni né integrazioni all'offerta.

4. Scaduto il termine perentorio, se non è pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene e pertanto il settore procede con gli adempimenti conseguenti.

ART. 23 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. In caso di alienazione di beni immobili vincolati da leggi speciali, realizzati con contributi statali o finanziati con mutui, prima di esperire il procedimento di vendita è necessario completare le formalità liberatorie dei vincoli.
2. Nel caso di alienazione di fondi rustici nonché di immobili locati, i frutti pendenti, i canoni e le pigioni sono in diritto dell'acquirente a far data dall'aggiudicazione, sempre a condizione che sia stato pagato il 60% (sessanta) del valore pattuito.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento a titolo generale, si fa riferimento agli specifici Bandi di Gara e alla legislazione in vigore.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.